

N. 52/2018 E.L.
N. 672/2018 R.G.
N. 672/2018 CROC.
N. 126/2018 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA,

nella persona del giudice istruttore, G.O.T. Francesca Vesci, in
funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 672/2015 del R.G., avente ad
oggetto: arricchimento senza causa

TRA

JR Group srl, in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Canino
Antonella unitamente e disgiuntamente all' Alessandro Restuccia
elettivamente domiciliati presso i rispettivi studi la prima in Serra
San Bruno via Gen Giglio n. 2 ed il secondo in Vibo Valentia alla
via F. Protetti n. 32 giusto mandato in calce del ricorso
introduttivo e della comparsa di costituzione del 12.12.2017;

attore

E

Comune di Monterosso Calabro in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso
dall'avv. Ganino Bruno elettivamente domiciliato in Vibo Valentia
Via Boccaccio 7 in virtù di procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta;

convenuto

Fanello Vittorio rappresentato e difeso dall'Avv Maria Grazia
Pianura elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Via Popilia n.
18 giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione



Convenuto

Fragomeni Carla e Francolino Antonio rappresentati e difesi dall'avv Mario Ferraro Rombiolo Via Gramsci 94 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

Convenuti

Eredi di La Serra Fioravante - Ceravolo Gabriella e La Serra Maria Cristina La Serra Domenica - tutti rappresentati e difesi dall'Avv Manella Rosi elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Via Lacquari n. 62 giusta procura a margine della comparsa di costituzione

Convenuti

CONCLUSIONI

Come trascritte in atti e verbali d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 702 bis cpc parte attrice premetteva di avere eseguito nei confronti del Comune di Monterosso Calabro alcuni lavori urgenti ed indifferibili a tutela della incolumità e della sicurezza pubblica finalizzati alla messa in sicurezza del territorio. Allegava, all'uopo, tutta la documentazione attestante la procedura di affidamento lavori. Deduceva, altresì, che con determina 18 del 26.3.2010 il Responsabile dell'Area Tecnica approvava la documentazione contabile relativa ai lavori di somma urgenza effettuati dalla ditta JR Group.

In data 25.3.2010, verificato lo stato finale dei lavori, il responsabile del procedimento emetteva il certificato di pagamento per euro 45.472,52 per i lavori di somma urgenza in Località Camaldoli Ricadi, in pari data emetteva il certificato di pagamento pe euro 18.569,59 per i lavori di somma urgenza in

località Dilica e Stretto, certificava, inoltre, la regolare esecuzione dei lavori per i quali liquidava le somme sopra indicate. La ditta emetteva fattura ma l'Ente comunale non procedeva al pagamento. Parte attrice premetteva di aver proposto in via principale ricorso ex art 702 cpc contro il Comune di Monterosso e che il GI dott.ssa E. Rizzi respingeva la domanda poiché non fondata su prova scritta. La ricorrente, pertanto, evocava il Tribunale di Vibo Valentia con nuovo giudizio ex art 702 bis cpc chiedendo di accertare la **responsabilità** contrattuale dei sigg.ri Fioravante La Serra, Carla Fragomeni, Antonio Francolino e Vittorio Fanello per il pagamento nei confronti della JB Group in relazione ai lavori di somma urgenza dalla ditta eseguiti nel Comune di Monterosso **Calabro**,; per l'effetto condannare Fioravante La Serra, Carla Fragomeni, Antonio **Francolino** e Vittorio Fanello al pagamento in solido tra loro, ovvero ciascuno per la propria quota di **responsabilità** della **somma** di euro 64.032,11 oltre interessi. In via subordinata accertare riconoscere e dichiarare l'**indebito** arricchimento in favore della del Comune di Monterosso Calabro per i lavori **eseguiti** dalla JB Group e per l'effetto condannare il Comune al pagamento della somma di euro 64.032,11 oltre interessi. Con vittoria di spese.

Si costituiva Francolino Antonio il quale eccepiva di che **essere** un tecnico incaricato dal Comune di Monterosso Calabro nel periodo dal 26.2.2010 al 29.3.2010 e che pertanto **nessun** profilo **di responsabilità** poteva a lui essere attribuito. Precisavano che si trattava di lavori di somma urgenza resi necessari dall'evento calamitoso verificatosi e che in ogni caso nel giudizio non si contesta la corretta esecuzione bensì il mancato pagamento.

Concludeva chiedendo in via preliminare l'inaammissibilità del ricorso in relazione al profilo di responsabilità poiché la domanda richiede una istruzione non sommaria, nel merito il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto in relazione al profilo di responsabilità soggettiva in capo al Francolino Antonio.

Si costituiva Fragomeni Carla che eccepeva la sua mancanza di responsabilità poiché essa era una funzionaria della Prefettura con le funzioni di Commissario straordinario dal 5.10.2009 al 29.3.2010 e che pertanto nessun profilo di responsabilità poteva esserle attribuito. Precisava che si trattava di lavori di somma urgenza resi necessari dall'evento calamitoso verificatosi e che in ogni caso il Commissario ha adempiuto al suo compito con la massima diligenza senza perciò potergli attribuire alcuna responsabilità patrimoniale. Concludeva chiedendo in via preliminare l'inaammissibilità del ricorso in relazione al profilo di responsabilità, nel merito il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto in relazione al profilo di responsabilità soggettiva.

Si costituiva il Comune di Monterosso Calabro, il quale eccepeva l'inaammissibilità del ricorso per violazione di giudicato, l'inaammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e passiva, la nullità e/o inammissibilità del ricorso ex art 702 cpc per assenza dei presupposti ovvero indeterminatezza della domanda. Nel merito chiedeva il rigetto per incertezza dei presupposti di fatto e di diritto a fronte di prestazioni non commissionate formalmente e corroborate da atti legittimamente adottati.

Si costituiva Fanello Vittorio il quale contestava l'ammissibilità del rito prescelto; nel merito che esso convenuto aveva svolto solo un ruolo di supporto tecnico all'Ing Facciolo Antonio per lavori indifferibili. Concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità della domanda nei confronti di esso convenuto poiché carente di legittimazione passiva. Nel merito il rigetto del ricorso poiché priva di rilievo in fatto ed in diritto.

Con provvedimento reso all'udienza del 25.2.2016 il giudizio si interrompeva a causa del decesso di La Serra Fioravante .

A seguito della riassunzione si costituivano gli eredi Ceravolo Gabriella e La Serra Maria Cristina La Serra Domenica che in via preliminare eccepivano l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato sostanziale. Nel merito che nessuna responsabilità contrattuale e nessun conseguente danno patrimoniale può essere attribuito al *de cuius* mancando i presupposti di diritto su cui si basa la domanda principale. Precisavano, tra le altre, che il riconoscimento fuori bilancio è un atto dovuto per il quale è necessaria una procedura ad hoc (che presuppone una attività istruttoria da parte del responsabile del settore). Concludeva chiedendo in via preliminare l'inammissibilità della domanda e nel merito il rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto. Concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e o improcedibile nella domanda subordinata proposta nei confronti del Comune di Monterosso Calabro. Dichiarare l'atto inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Nel merito il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.

La causa subiva una serie di differimenti in quanto il primo giudice dott.ssa Rizzi chiedeva di potersi astenere avendo già conosciuto, anche per ragioni di merito, i fatti oggetto di causa. Assegnata la causa alla dott.ssa Sorrentino all'udienza del 2.3.2017, detto Giudice, facendo riferimento al piano di **affiancamento**, trasmetteva la causa alla sottoscritta.

A seguito delle **contestazioni** delle parti veniva mutato il rito in giudizio ordinario, quindi assegnati i termini **ex art 183 cpc**. Le parti non formulavano richieste di prove, se non la richiesta di **ctu**, il giudice a **scioglimento** di riserva ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza del 7.2.2018 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine per note conclusive. All'esito della discussione orale il Got si ritirava in **camera di consiglio** per la decisione.

MOTIVI

In via del tutto preliminare si evidenzia che parte ricorrente nel produrre la **documentazione** di cui all'**ordinanza** del 2.3.2017 offriva la prova di aver inviato le notifiche entro i termini di cui all'art 702 bis cpc (13.7.2016) e che la notifica pur se inesistente, poiché non ricevuta, non può dar luogo alla **eccepita improcedibilità** ed alla conseguente estinzione **ex art 305 cod.proc.civ.** In punto di diritto si osserva che con il verificarsi di una causa di interruzione in presenza di un meccanismo di **riassunzione**, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della *vocatio in iudicis* da quello della *vocatio in ius*, il termine di tre mesi, **ex art 305 cpc**, è riferibile al solo deposito del **ricorso** nella cancelleria, se il giudice rileva l'omessa notifica o un **vizio** della notifica deve ordinare l'**effettuazione** (o la rinnovazione) **ex**

art 291 cpc entro il termine perentorio e solo il mancato rispetto di questo termine determinerà l'estinzione del giudizio ex art 291 e 307 cpc. Nella fattispecie dalla lettura degli atti si evince che il giudizio veniva interrotto all'udienza del 25.2.2016 a causa del decesso di una delle parti convenute e che il ricorso in riassunzione veniva tempestivamente depositato il 25.2.2016 e la successiva notifica alle parti eseguita nei termini di cui all'art 702 bis cpc (entro il termine massimo del 13.7.2016). E' altresì emerso dagli atti che seppure la notifica nei confronti di Fanello Vittorio, Fragomeni Carla, Francolino Antonio, Ceravolo Gabriella, La Serra Maria Cristina, La Serra Domenico (questi ultimi tre quali eredi di La Serra Fiorvante) al contrario la notifica nei confronti del Comune di Monterosso Calabro veniva inoltrata (il 13.07.2016) ad un indirizzo di posta elettronica non corretto. Tale notifica seppure da considerarsi inesistente non fa scaturire l'eccepita improcedibilità atteso che in ogni caso l'Ente si costituiva così sanando la notifica. L'eccezione non è pertanto fondata.

Nel merito si osserva che con sentenza della Cassazione Civile n. 80 del 4.1.2017 la stessa Corte ha chiarito che "Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, *(Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione)* il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della

controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni". A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita (così Cass., 9 ottobre 2014, n. 21340). La Corte, insomma, ha ribaltato completamente il concetto di imputabilità diretta dell'amministrazione per le azioni dei suoi dipendenti, avvalendosi dell'assenza di tale collegamento diretto per eludere la violazione del principio costituzionale. L'orientamento, in ogni caso sopravvenuto ai fatti di causa, seppur condivisibile, non appare sovrapponibile al caso di specie atteso che la PA, del resto, sarebbe il soggetto effettivamente avvantaggiato dall'operazione che ha comportato un'entrata di beni, servizi, forniture, ecc. Potrebbe soccorrere in proposito l'art. 28 Cost, il quale, nell'affermare la responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, estende detta responsabilità anche allo Stato in funzione sussidiaria. Tuttavia, nel caso di specie, non sembra che l'art. 28 Cost possa essere richiamato. Infatti, non si tratta di un atto illecito, ovvero *contra ius*, ma di un vantaggio di cui la PA ha approfittato senza giusta causa, ovvero senza remunerare la controparte per la prestazione eseguita. Né, come detto, il funzionario ha agito in nome proprio, imputando l'affare alla PA medesima. In ogni caso, qualora il privato si

rivalessa verso il funzionario persona fisica, è ragionevole ritenere che l'escussione si rivelerebbe infruttuosa. Il patrimonio del debitore costituisce garanzia generica verso il creditore (art. 2740 cc), ma quello della persona fisica potrebbe non essere sufficiente a soddisfare il credito vantato nei confronti di un ente pubblico. In casi simili, la giurisprudenza è propensa ad arginare il fenomeno, riconoscendo al privato la legittimazione ad agire ex art. 2041 nei confronti della PA, quale soggetto mediato, in quanto concretamente avvantaggiato dalla prestazione del privato, ma diverso dalla controparte del rapporto. In questo caso la giurisprudenza è dunque giunta ad ammettere che la PA possa essere parte in causa, ex art. 2041 e che presupposto dell'azione *de qua* non sia più l'unicità del fatto generatore di ingiustificato arricchimento. Esso, nel caso di specie, si scompone nella diminuzione del patrimonio del privato da una parte e nell'incremento del patrimonio pubblico dall'altra, volto a beneficio di un soggetto terzo rispetto al rapporto.

Tanto chiarito è evidente che affinché possa esserci la condanna della PA è necessario che questa abbia tratto utilità dall'opera.

Sul punto è intervenuta la Cassazione precisando che trattasi di attività riferibile all'ente stesso (Cass., 31 maggio 2005, n. 11597) che dei lavori ha sicuramente tratto *utilitas*.

Dalla documentazione allegata è emerso che la JR Group abbia eseguito lavori di somma urgenza per il Comune di Monterosso Calabro e che a marzo del 2010 sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento ed i relativi certificati di ultimazione lavori.

La documentazione richiamata unitamente a tutta quella allegata al fascicolo processuale evidenzia che le opere furono eseguite

senza alcuna contestazione né da un punto di vista dell'esecuzione dei lavori né fu mai contestato il quantum. ...

Alla luce delle superiori argomentazioni deve essere rigetta la domanda principale nei confronti dei convenuti Fanello Vittorio, Fragomeni Carla, Francolino Antonio, Ceravolo Gabriella, La Serra Maria Cristina La Serra Domenico.

Passando all'esame della domanda subordinata si osserva che in tema di esercizio dell'azione di **ingiustificato arricchimento**, come è noto, l'art. 2041 c.c. prevede che "chi, **senza giusta causa**, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti **dell'arricchimento**, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione **patrimoniale**". Presupposti dell'azione, come da costante insegnamento della S.C., vanno ravvisati: a) **nell'arricchimento senza causa di un soggetto**; b) **nell'ingiustificato depauperamento di un altro**; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, **determinato da un unico fatto costitutivo**. Accanto a tali presupposti, poi, l'art. 2042 c.c. dispone che "L'azione di arricchimento non è proponibile quando il **danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito**". Appare pacifico e condiviso che la **norma vada interpretata nel senso di precludere l'esercizio della azione in parola laddove sia astrattamente possibile l'esperimento di altro rimedio tipico**. Si è soliti, a tal proposito, affermare che l'azione ha natura **complementare e sussidiaria**, potendo essere esercitata solo quando manchi del tutto un'azione nei confronti **dell'arricchito, o di altre persone**, che trovi titolo in un contratto o nella legge. Ne consegue che, qualora per una ragione **qualsiasi**, il rimedio tipico esisteva e non

sia più adoperabile (ad esempio, per prescrizione o decadenza dall'azione), la tutela perduta non potrà essere recuperata mediante lo strumento **dell'ingiustificato arricchimento**. Ciò non impedisce che l'azione possa essere proposta in via subordinata rispetto ad una domanda principale (ad esempio, di **adempimento**), il che costituisce anzi prassi diffusa nelle aule giudiziarie. Tuttavia, come ben sottolineato da una decisione della S.C. (Cass. Civ., sez. I, sent. 15-10-2015, n. 20871), anche in tal caso la domanda risulterà ammissibile soltanto allorché l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo **fondamento**. In sostanza, evidenzia la Corte, il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. non può essere adoperato né quando la domanda principale sia stata respinta per difetto di prova, né quando la domanda tipica, inizialmente proposta, sia stata **successivamente rinunciata**. Si legge, infatti, nella menzionata decisione: «È, bensì, vero, poi, che il danneggiato può proporla, in via subordinata, **quando l'azione tipica, avanzata in via principale, abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento** (Cass. n. 4492 del 2010; n. 6295 del 2013); ma tale principio, invocato dal ricorrente, non opera né **quando la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, è stata rigettata per l'assenza di prove sufficienti all'accoglimento**, né quando tale domanda, dopo essere stata proposta, **non è stata più coltivata dall'interessato** (Cass. n. 8020 del 2009; n. 6295 del 2013), dato che in tali ipotesi il titolo specifico, fonte del credito azionato, in tesi sussiste (ma è infondato), o avrebbe potuto esser positivamente accertato, **sol** che il creditore avesse utilmente proseguito il relativo **giudizio**».

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una impresa edile, dopo avere eseguito, per conto del Comune, i lavori per la realizzazione di un edificio scolastico, agiva in giudizio per il pagamento del **corrispettivo**, non pagatogli in quanto l'ente aveva annullato gli atti relativi all'appalto, compreso il contratto, perché affidato a trattativa privata. L'appaltatore, nella specie, aveva proposto due distinti giudizi, l'uno per l'esercizio della domanda contrattuale di pagamento, l'altro per la condanna del comune al pagamento **dell'indennizzo** di cui all'art. 2041 c.c. Rispetto a tale domanda, tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello, ne avevano dichiarato l'improponibilità dal momento che la proposta azione contrattuale non era stata respinta prima della proposizione della domanda d'indebito **arricchimento**, che, per il suo carattere residuale, era in conseguenza preclusa. La fattispecie che ci occupa è assolutamente **sovrapponibile** al caso affrontato dalla Cassazione sopra richiamata. E', infatti, emerso dagli atti che l'attore aveva proposto domanda in via principale di **accertamento** giudiziale **dell'obbligazione contrattuale** del Comune di Monterosso Calabro con richiesta di condanna al pagamento di euro 64.032,11 in favore della JR Group srl. Con ordinanza della Dott.ssa Rizzi del 6.5.2014, l'intestato Tribunale respingeva il ricorso per mancanza di **prova scritta**.

Pertanto nel proporre il presente giudizio chiedeva in via subordinata la condanna **dell'Ente** convenuto Comune di Monterosso Calabro al pagamento della somma di euro 64.032,11 oltre interessi.

L'istruttoria documentale espletata ha confermato le **circostanze**

di fatto allegate dall'attore ed ha anche acclarato che la ditta ha effettivamente eseguito i lavori senza mai ricevere le somme per come riconosciute negli impegni di spesa. Inoltre, può senz'altro essere riconosciuta quella *utilitas* (che per come pronunciato dalla SS.UU.) non è più a discrezione dell'Ente ben potendo il giudice accertare il fatto oggettivo dell'altrui *locupletatio* , la sua correlativa *deminutio patrimonii*, e l'assenza di una giusta causa oltre l'insussistenza di altre azioni, mentre alla PA deve eccepire e dimostrare che l'**arricchimento** non fu voluto e che di esso non fu consapevole.

La domanda deve, pertanto, essere accolta e l'Ente Comune di Monterosso Calabro condannato al pagamento della somma di euro 64.032,11 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese di lite tra attore e Comune di Monterosso e si liquidano come da pedissequo dispositivo ai sensi del DM 55/14 secondo la reale attività prestata compensate per il 50%.

In ragione della superiore **argomentazione** sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra la JR Group srl e Fanello Vittorio, Fragomeni Carla, Francolino Antonio, Ceravolo Gabriella, La Serra Maria Cristina La Serra Domenico.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da JR Group srl, in p.l.r.p.t. così provvede:

A) rigetta la domanda principale nei confronti di Fanello Vittorio, Fragomeni Carla, Francolino Antonio, Ceravolo Gabriella, La Serra Maria Cristina La Serra Domenico deve essere rigettata;

B) Accoglie la domanda subordinata e per l'effetto condanna il

Comune di Monterosso Calabro al pagamento nei confronti di JR Group srl, in p.l.r.p.t. della somma di euro 64.032,11 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.


C) Condanna il Comune di Monterosso Calabro al pagamento delle spese di lite pari ad euro 3.897,5 (importo già decurtato del 50%) oltre accessori iva cpa e rimb. forf al 15%. Da distrarsi ex art 93 cpc nei confronti del procuratore costituito che ha fatto espressa richiesta.

D) **compensa** le spese tra la JR Group srl, in p.l.r.p.t. e Fanello Vittorio, Fragomeni Carla, Francolino Antonio, Ceravolo Gabriella, La Serra Maria Cristina La Serra Domenico.

Così deciso in Vibo Valentia all'esito della Camera di consiglio del 7.2.2018 ore 15.00

Il GOT

Francesca Vesci



R.G.N. ~~109~~ 672/15

Cron.....



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

UDIENZA DEL 07/02/2018

CAUSA TRA S.R. GROUP CONTRO COMUNE DI MONTEROSSO F. ALTRI

G.O.T. d.ssa Francesca VESCI

PARTI COMPARSE:


Per l'attore è comparso l'avv. Almadoro Restuccia per
Co. S.R. GROUP

Per il convenuto è comparso l'avv. Messa Grazia Primavera
per Fenello, l'adv. Messa Ferrara per
Francolino, l'adv. Geminio per
il Comune di Monterosso, l'adv. Marella Rossi
per gli eredi La Serra, l'adv. Del Giudice
per la Dott.ssa Frogomeni. Tutti i
procuratori delle parti dichiarano di
dichiarare le cause e documenti
esposti integralmente e tutto
quanto detto, ricevuto e richiesto
nei propri scritti difensivi e verbali.

di cause - I procuratori delle parti
chiedono altresì la distrazione
degli onorari e delle spese dichiarando
di non aver ricorso a prima e a seconda
le seconde

Il Cor

Si ritira in camera di consiglio



M.P. Cor

Si ritira dalla camera di consiglio da

lettura della sentenza e dei suoi motivi.

Cor deciso V.V. 7.2.18 ore 15.00

